



ANAGRAFE E DIRITTI: COSA CAMBIA COL DECRETO SALVINI

Know Your Rights



Chi siamo

Nata nel 2014, la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) è una rete di 37 organizzazioni della società civile che lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy, campagne pubbliche e azione legale. Le aree tematiche di cui CILD si occupa sono soprattutto diritti di migranti e rifugiati, diritti LGBTI, giustizia, diritti di Rom e Sinti e libertà di espressione.

Perché questa guida

I diritti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati sono una delle aree tematiche prioritarie dell'azione di CILD. Molte delle organizzazioni che fanno parte della nostra Coalizione sono attive in questo campo svolgendo un'importante attività di assistenza diretta (anche legale), advocacy, campagne.

Il decreto legge 113/18 (cd decreto Salvini o decreto sicurezza e immigrazione), convertito con modificazioni in legge 132/18, ha introdotto dei cambiamenti nella normativa precedente che incidono sulle possibilità di accesso ad alcuni diritti finora riconosciuti ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano. Già più di cento amministrazioni comunali, in tutta Italia, hanno fortemente criticato alcune disposizioni della legge in commento, poiché lesive dei diritti fondamentali e di dubbia costituzionalità. Abbiamo realizzato questa guida per fornire prime indicazioni utili agli operatori di diritto in tema di iscrizione anagrafica ed accesso ai servizi.

Questa guida è stata realizzata dall'avv. Gennaro Santoro e dalla dottoressa Marika Surace con il contributo dell'avv. Salvatore Fachile, dell'avv. Lucia Gennari e dell'avv. Luca Santini.



Indice

FAQ

1.	Che cos'è il diritto di residenza?	5
2.	Per l'iscrizione anagrafica quali requisiti sono richiesti?	
3.	Che cosa implica l'iscrizione all'anagrafe?	
4.	Lo straniero con regolare permesso di soggiorno ha lo stesso diritto all'iscrizione anagrafica del cittadino italiano?	6
5.	Il decreto legge 113/2018 (cd decreto sicurezza e immigrazione) ha introdotto modifiche per l'iscrizione anagrafica degli stranieri?	
6.	La modifica introdotta dal decreto legge 113/2018 per l'iscrizione anagrafica degli stranieri con permesso per richiesta asilo è discriminatoria?	
7.	Che cosa succede se l'Ufficiale dell'Anagrafe rifiuta l'iscrizione anagrafica del titolare di un permesso di soggiorno per attesa asilo?	7
8.	La mancata iscrizione anagrafica comporta per il titolare di permesso per attesa asilo l'impossibilità di accedere ai servizi (iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, al Centro per l'impiego, al nido o a scuola etc.) normalmente erogati ai residenti?	
9.	Che cosa cambia con la nuova legge per i corsi di formazione?	8



10.	E per i Centri per l'impiego?
11.	I richiedenti asilo continuano a usufruire di misure di accoglienza presso gli SPRAR?9
12.	Chi è accolto in un CAS, in un CARA o in uno SPRAR può chiedere l'iscrizione anagrafica?
13.	Chi vive in uno stabile occupato può chiedere l'iscrizione anagrafica?
14.	Che cos'è la residenza "fittizia" o "convenzionale"?
15.	Il titolare di protezione internazionale con residenza "fittizia" può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno?
	SCHEDA1
	Differenza tra dimora, residenza e domicilio
	1.1 La dimora
	1.2 La residenza
	1.3 Il domicilio
	Fonti Normative
	Fonti



FAQ

1 Che cos'è il diritto di residenza?

La residenza, secondo il codice civile, è il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". È un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione a tutte le persone e non solo ai cittadini italiani o comunitari.

2 Per l'iscrizione anagrafica quali requisiti sono richiesti?

Il cittadino italiano dovrà dimostrare la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi. Il cittadino straniero, in aggiunta, dovrà dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia (come previsto dalla "legge anagrafica" 1228/1954 e dal "regolamento anagrafico" DPR n. 223/1989).

3 Che cosa implica l'iscrizione all'anagrafe?

L'iscrizione anagrafica è necessaria per il rilascio del certificato di residenza e del documento d'identità. Questi due documenti di prassi sono il presupposto per il godimento di alcuni servizi pubblici, in particolare dei servizi sociali, come ad esempio la presa in carico da parte degli assistenti sociali, l'accesso all'edilizia pubblica, la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni.

Tali documenti sono normalmente richiesti per l'erogazione di prestazioni e servizi da parte di soggetti privati (ad es., datore di lavoro per il contratto di lavoro, proprietario di casa per il contratto di affitto, scuola guida per il conseguimento della patente di guida o la conversione della patente di guida estera, banca per l'apertura di un conto bancario, FIGC per l'iscrizione a competizioni sportive etc.).



4 Lo straniero con regolare permesso di soggiorno ha lo stesso diritto all'iscrizione anagrafica del cittadino italiano?

Sì. Dovrà solo dimostrare la regolarità del soggiorno esibendo un documento valido. Il Testo Unico Immigrazione stabilisce che le "iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani" (art. 6, co. 7).

5 Il decreto legge 113/2018 (cd decreto sicurezza e immigrazione) ha introdotto modifiche per l'iscrizione anagrafica degli stranieri?

Sì, il decreto prevede una modifica che va a incidere proprio sulle modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte dei soggetti stranieri. È infatti previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato quale documento valido per richiedere l'iscrizione anagrafica¹. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l'iscrizione anagrafica esibendo all'Ufficio anagrafe altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia (ad. es., il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza).

6 La modifica introdotta dal decreto legge 113/2018 per l'iscrizione anagrafica degli stranieri con permesso per richiesta asilo è discriminatoria?

Sì. La norma potrebbe violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione perché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento.

Di fatto, si limita l'iscrizione anagrafica creando un trattamento diverso tra gli stranieri in base al tipo di permesso di soggiorno posseduto: solo per i titolari di

All'art. 4 del d.lgs 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».



permesso per richiesta asilo si prevede che il permesso non consente l'iscrizione anagrafica. Si nega dunque a una categoria di persone un diritto soggettivo perfetto.

7 Che cosa succede se l'Ufficiale dell'Anagrafe rifiuta l'iscrizione anagrafica del titolare di un permesso di soggiorno per attesa asilo?

Non prevedendo la legge esplicitamente quale altro documento dovrà essere esibito dal titolare di permesso per attesa asilo è prevedibile che molti ufficiali dell'Anagrafe, che decideranno di dare un'interpretazione molto restrittiva e non costituzionalmente orientata della legge, non accetteranno altri documenti di riconoscimento (come ad es. il Modello C3, vedi Faq 5) quali titoli validi per l'iscrizione. Si verificherà, dunque, una prassi che andrà a incidere sui diritti dei richiedenti, nonostante nella legge non vi sia un esplicito divieto di iscrizione. In caso si dovesse verificare questo rifiuto da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe, lo straniero potrà ricorrere al Tribunale civile contro tale decisione. In tal caso il Tribunale potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

8 La mancata iscrizione anagrafica comporta per il titolare di permesso per attesa asilo l'impossibilità di accedere ai servizi (iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, al Centro per l'impiego, al nido o a scuola etc.) normalmente erogati ai residenti?

No. La legge garantisce espressamente ai richiedenti asilo l'accesso a tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione (come, per esempio, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e al Centro per l'impiego, vedi Faq 3) e quelli "comunque erogati sul territorio" sulla base del domicilio (dunque non dell'iscrizione anagrafica) dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale².

² Lo stesso articolo 5 comma 3 del d.lgs. 142/2015, così come modificato dall'art. 13 del decreto 113/2018, prevede che: "L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio".



Tuttavia, è prevedibile che la mancata iscrizione anagrafica comporterà il rifiuto da parte della pubblica amministrazione (e dunque di enti come scuole o asili nido, Asl, Centri per l'impiego) e di soggetti privati (come le banche per l'apertura di un conto corrente) di erogare servizi. Tale problema potrebbe essere risolto se i sindaci e gli amministratori locali chiariranno, in una circolare, che è sufficiente il domicilio per accedere ai servizi pubblici territoriali senza dover esibire l'iscrizione all'anagrafe. Questo dovrebbe valere anche per i servizi privati (banche, poste, assicurazioni, agenzie immobiliari etc.).

9 Che cosa cambia con la nuova legge per i corsi di formazione?

In teoria non cambia niente. Il decreto 113/18 abroga l'art. 22 comma 3 del D.lgs. 142/2015, il quale stabiliva che "I richiedenti asilo, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'art. 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente".

Tale norma, però, riguardava esclusivamente i corsi predisposti nell'ambito del programma di accoglienza e non riguarda, invece, quelli offerti sul territorio del Comune, che sono aperti a tutti. Il problema pratico che invece si porrà sarà quello relativo ai costi di erogazione, visto che per i richiedenti asilo non sono più previste misure di accoglienza presso gli SPRAR (vedi Faq 11).

10 E per i Centri per l'impiego?

Per quanto riguarda l'iscrizione ai Centri per l'impiego, essa dovrà essere consentita anche in assenza di iscrizione anagrafica. Infatti l'art. 22 del d.lgs 142/15 prevede che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo ha diritto di svolgere l'attività lavorativa. Diritto che comprende necessariamente anche l'iscrizione al centro per l'impiego.



11 I richiedenti asilo continuano a usufruire di misure di accoglienza presso gli SPRAR?

No. L'accoglienza negli SPRAR, con le modifiche introdotte dal decreto 113/2018, non è più destinata ai richiedenti asilo ma solo ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Il sistema di accoglienza, in Italia, opera su due livelli: prima accoglienza, che comprende gli hotspot e i centri di prima accoglienza dove sono erogati solo servizi di base (primo soccorso etc.), e seconda accoglienza, che comprende il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – che con il decreto 113/18 ha sostituito lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – i CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria ed i CARA, Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo. Soltanto chi è ospitato negli SPRAR è destinatario di specifiche misure attive volte all'integrazione ed all'inclusione sociale dello straniero sul territorio italiano.

12 Chi è accolto in un CAS, in un CARA o in uno SPRAR può chiedere l'iscrizione anagrafica?

Sì. Quando l'accoglienza è protratta per almeno tre mesi tali centri sono da considerarsi quale dimora abituale che abilita alla richiesta di iscrizione anagrafica (vedi Scheda 1). L'ospitalità nei centri collettivi d'accoglienza per richiedenti asilo, infatti, può configurarsi tra le convivenze anagrafiche previste dall'art. 5 del Regolamento anagrafico del 1989, in quanto ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza.

13 Chi vive in uno stabile occupato può chiedere l'iscrizione anagrafica?

Sì. Elemento oggettivo della residenza è la dimora abituale, ovvero il dato fattuale che la persona è stabilmente presente in un dato territorio comunale che può essere anche uno stabile occupato (vedi Scheda 1 e Faq 1).

Tuttavia, l'art. 5 D.L. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, ha introdotto disposizioni che potrebbero ostacolare l'iscrizione anagrafica per coloro (italiani o stranieri) che occupano abusivamente un immobile, stabilendo che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".



Non tutte le occupazioni sono da ritenersi quale causa di impedimento per l'iscrizione anagrafica. L'occupazione non è da ritenersi abusiva fin quando il titolare del diritto reale sull'immobile non decida di esercitare pienamente il suo diritto. Ovvero allorché il titolo sia controverso tra le parti e sia in corso un giudizio oppure quando la pubblica amministrazione non abbia adottato provvedimenti esecutivi nei casi previsti dalla legge.

14 Che cos'è la residenza "fittizia" o "convenzionale"?

Può accadere che le persone abbiano una dimora abituale che però non può essere riconosciuta come residenza anagrafica: è il caso dei migranti che vivono per brevi periodi nei centri d'accoglienza, o di coloro che vivono in strutture occupate, o ancora delle migliaia di persone che non hanno un regolare contratto d'affitto; ancora, è il caso di chi vive in alloggi precari, in strada, in stazioni ferroviarie etc. In questo caso il diritto alla residenza viene comunque preservato, poiché è un diritto soggettivo il cui presupposto prescinde dalla tipologia di alloggio e l'iscrizione anagrafica non può dipendere dall'assenza di un'abitazione o dalla precarietà dell'alloggio (vedi Scheda 1).

Per ovviare in parte a questi problemi e per cercare di garantire pari diritti a tutti i cittadini, in Italia già da anni è prevista la cosiddetta "residenza fittizia" (o "virtuale"). Si tratta essenzialmente di un indirizzo di residenza (a Roma, ad es., via Modesta Valenti) che non corrisponde al luogo di effettiva dimora, e che permette anche alle persone che vivono in situazione di precarietà abitativa di accedere ai servizi del territorio. La residenza fittizia permette di fare richiesta, tra gli altri, dei seguenti documenti: carta di identità, tessera sanitaria, permesso di soggiorno, fine pena, rinnovo di permesso di soggiorno.

15 Il titolare di protezione internazionale con residenza "fittizia" può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno?

Sì. La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune in cui ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, deve fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio, che è oggetto di libera elezione.



Dunque, se la persona vive in strada ma ha stabilito che i suoi interessi (sociali, economici, familiari) siano in un determinato comune, lì potrà acquistare la residenza, potendo il comune ricorrere anche a un indirizzo convenzionale in una via non territorialmente esistente. Essa costituirà residenza anagrafica a tutti gli effetti, permettendo il rilascio dei documenti descritti nella Faq 14 e, dunque, anche il rinnovo del permesso di soggiorno.

SCHEDA 1

Differenza tra dimora, residenza e domicilio

La sede giuridica della persona indica il luogo in cui una persona si trova o svolge la propria attività. Ha rilevanza giuridica e il nostro ordinamento ne riconosce tre tipi: la dimora, la residenza e il domicilio.

L'anagrafe della popolazione residente (APR) ha la funzione di registrare nominativamente gli abitanti residenti in un determinato Comune, sia in quanto singoli che come componenti di una famiglia o di una convivenza, nonché le successive modifiche che si vengono a creare.

I concetti più importanti dal punto di vista anagrafico sono quelli della dimora, della residenza e del domicilio.

1.1 La dimora

La **dimora** è costituita dal luogo nel quale una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale. Non viene considerato dimora il luogo in un cui una persona si ferma solo per un breve periodo di tempo, come una camera d'albergo o la casa di villeggiatura.

Al contrario, il luogo in cui il soggetto soggiorna in maniera continuativa, eventualmente in base a un titolo valido per una certa durata di tempo, come un contratto di locazione, rileva come dimora. La dimora è il luogo in cui la persona si trova nel momento in cui viene considerata. L'elemento



caratterizzante è la precarietà del rapporto tra la persona e il territorio, ed è per questo motivo che la dimora non assume molta rilevanza pratica, anche per la difficoltà di rilevarla. La dimora assume rilevanza per la tenuta dello schedario della popolazione temporanea e in occasione dei censimenti generali della popolazione, in quanto concorre a determinare l'ammontare della popolazione presente in ciascun comune, e quindi nel territorio nazionale.

1.2 La residenza

Quando la dimora assume i caratteri della stabilità allora parliamo di **residenza**. In questo caso esiste l'obbligo per la persona di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ed il diritto correlativo di ottenerla. Il carattere dell'abitualità è ciò che impedisce ad un soggetto di essere residente in più Comuni.

La dimora si può ritenere abituale quando coesistono due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo: il primo consiste nella manifestazione di volontà dell'interessato di protrarre indefinitamente la propria permanenza nel Comune, mentre il secondo è rilevato da un insieme di fatti e comportamenti che confermano l'esistenza della suddetta volontà. L'elemento soggettivo è senza dubbio il primo a determinare la stabile dimora, poiché l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente avviene appunto a seguito di una manifestazione di volontà. Spetta poi all'Ufficiale di anagrafe il compito di valutare la dichiarazione resa dall'interessato in relazione a quanto emerge dalla situazione di fatto.

In base a quanto emerge dall'esame integrato di tali due elementi, l'ufficiale di anagrafe prenderà la decisione se iscrivere o meno l'interessato. L'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe rimane uno dei punti di più difficile applicazione e motivo di contestazione tra gli ufficiali di anagrafe ed i soggetti richiedenti, nonché tra ufficiali di anagrafe dei diversi Comuni in caso di trasferimento di residenza.



Il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza, è fondato sulla dimora abituale del soggetto nel territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo, e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rivelata dalle condizioni di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Non può essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quali, ad esempio, un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi, roulotte e simili.

La funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale. Tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi, anch'essi degni di considerazione, quali, ad esempio, l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici diversi da quello anagrafico.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Testo Unico immigrazione la permanenza superiore a 3 mesi in un centro di accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica, il che peraltro non impedisce di ottenere l'iscrizione anagrafica anche prima di tale periodo.

In mancanza della dimora abituale la persona si considera residente in un luogo se fornisce elementi idonei a dimostrare il domicilio nel territorio comunale, cioè l'effettiva presenza. In base all'art. 2 della legge 1228/1954 non si tratta di mero domicilio, inteso come sede principale dei propri affari, previsto dall'art. 43 comma 1 del codice civile, ma di un domicilio accertabile dagli uffici comunali, cioè un'effettiva presenza sul territorio comunale. E ciò non esige necessariamente l'indicazione di un preciso indirizzo in cui rintracciare la persona. Anzi, l'Ufficiale dell'Anagrafe non deve procedere agli accertamenti relativi all'abitualità del domicilio poiché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte del soggetto



(Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amm.ne civile, circolare n.1/1997).

1.3 Il domicilio

Il **domicilio** è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

L'art. 43 del codice civile va interpretato in modo costituzionalmente e internazionalmente conforme. Dunque la nozione di domicilio va intesa e tutelata in base all'articolo 14 Cost. (il domicilio costituzionale è qualsiasi luogo di privata dimora, può anche trattarsi di un'automobile, v. sentenza n. 88/1987 Corte Costituzionale) e in base all'art. 8 CEDU, che secondo la Corte di Strasburgo designa lo spazio fisico determinato in cui si svolge la vita familiare (Corte di Strasburgo, sentenza Giacomelli c. Italia, 2.11.2006, par. 76).

La legge 94 del 2009, che ha modificato l'articolo 2 comma 3 della legge anagrafica del 1954, prevede inoltre che la persona si considera residente nel comune in cui abbia il domicilio e che però la stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'anagrafe "gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio".

Nella maggior parte dei casi, il luogo del domicilio e quello della residenza coincidono. Tuttavia residenza e domicilio sono istituti nettamente distinti sotto il profilo giuridico, prevalendo nella residenza la concretezza della dimora protratta nel tempo, e nel domicilio il rilievo giuridico-formale della trattazione degli affari.

Ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe – in qualità di ufficiale del Governo – tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze nonché registra le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.



Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989) e/o in una residenza fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992).

Queste azioni consentono di rispondere a un duplice obiettivo insito nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione: promuovere il legame di ogni cittadino con il territorio e conoscere effettivamente le caratteristiche della popolazione presente sul nostro territorio nazionale.

La via fittizia in cui fissare la residenza stabilita dalla circolare Istat n.29/1992 consente di fare richiesta dei sequenti documenti:

- carta di identità;
- tessera sanitaria;
- permesso di soggiorno;
- fine pena;
- rinnovo permesso di soggiorno.

Dunque, ogni prassi discrezionale da parte degli Uffici Anagrafe che richieda, per l'ottenimento della residenza, la titolarità di un rapporto di lavoro, la disponibilità di un'abitazione, i legami familiari, è di fatto arbitraria e viola la legislazione nazionale.

Gli Uffici Anagrafe devono sapere che non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:

- violare il dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost);
- violare il diritto all'uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost);
- violare il diritto al lavoro (art. 4 Cost);
- violare la libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost);



- violare la libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato (art. 16 Cost);
- violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio) (art. 24 Cost);
- violare il diritto alla salute (art. 32 Cost);
- violare il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale (no residenza, no pensione) (art. 38 Cost);
- violare il diritto al voto (no residenza, no circoscrizione elettorale) (art. 48 Cost).

Fonti Normative

La disciplina relativa all'anagrafe della popolazione residente è contenuta essenzialmente nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, a cui si aggiungono le modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Il regolamento anagrafico, a sua volta, è stato modificato con d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.

Per redigere questa scheda sono state usate le seguenti fonti:

- Manuale di Diritto Privato Torrente Schlesinger edizione 2017, paragrafo 56, pagine 116-119.
- La differenza tra dimora, domicilio e residenza, su Diritto.it, autore Alessandra Concas, 27 agosto 2018.
- Il diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, Linee Guida UNHCR, pagine 17-31.
- La residenza è un diritto, su Fio.PSD.org, 5 febbraio 2018.

ANAGRAFE E DIRITTI: COSA CAMBIA COL DECRETO SALVINI

Know Your Rights

REALIZZATO DA

IMMAGINE DI COPERTINA
© 2015 Alternative Libertaire